

Le imprese nazionali od estere autorizzate a continuare nel Regno le operazioni di assicurazioni sulla vita, debbono entro 30 giorni dalla data del decreto di autorizzazione, comunicare all'Istituto Nazionale un esemplare per ciascun tipo di polizza o di contratto di assicurazione che esse intendono stipulare nel Regno, in corrispondenza delle tariffe depositate al Ministero di Agricoltura a norma del N° 3° dell'articolo 29.

Per la cessione dei rischi di cui al n° 1 dello stesso articolo le Compagnie autorizzate a continuare le operazioni nel Regno debbono, nel termine massimo di 30 giorni dalla data di perfezionamento del contratto, rimettere all'Istituto Nazionale l'originale della polizza accompagnata da copia della quietanza del premio pagato dall'assicurato, della quietanza della provvigione di acquisizione corrisposta all'agente, della proposta di assicurazione, del rapporto medico e di ogni altro documento, in possesso dell'impresa che possa influire sulla determinazione del rischio. Qualora la polizza contenga garanzie dei rischi speciali, non compresi nelle condizioni generali di polizza, è fatto obbligo alla Compa =

= 2 =

2
Gna di alligate alla polizza un rapporto del Di-
rettore che attesti in base a quali criteri il
rischio supplementare è stato assunto e su quali
dati di osservazione vanno collocati gli even-
tuali soprappremi.

L'Istituto Nazionale delle assicurazioni dovrà entro 5 giorni dalla data di arrivo del bollettino di cessazione dei rischi che i documenti sopra indicati, non compresi i giorni festivi, restituire alla Compagnia cedente la polizza originaria ~~xxx~~ con la dichiarazione apposta sulla polizza stessa, di accettazione della cessione del rischio nella misura convenuta con la Compagnia cedente, e non mai in misura inferiore del 40 % della somma assicurata.

Nel caso di rifiuto di accettazione dei rischi, l'Istituto Nazionale deve egualmente apporre dichiarazione di mancata accettazione sulla polizza originaria, la quale in ogni caso dovrà essere trasmessa dalla Compagnia cedente all'assicurato entro un mese dal giorno in cui l'avrà ricevuta dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

All'atto di perfezione della polizza la Compagnia rilascerà all'assicurato un duplicato del contratto di assicurazione stipulato contenente l'accettazione o il rifiuto della cessione dal giorno di perfezione del contratto da parte dell'assicurato o dal giorno di validità del contrat-

to stesso, secondo le speciali condizioni di polizza e fino alla data di accettazione del rischio risultante dalla dichiarazione apposta sulla polizza come sopra indicata, da parte dell'Istituto Nazionale. Il rischio assunto rimana a completa garanzia della Compagnia assicuratrice del rischio se il contratto di assicurazione stipulato dalla Compagnia cedente contenga garanzia di rischi, all'infuori di quelli derivanti dalla durata della vita umana.

E' data facoltà all'Istituto Nazionale di accettare la cessione di quota parte anche di si fatti rischi, ma può l'Istituto Nazionale rifiutare l'accettazione di rischi supplementari, assumendo a proprio carico solo la quota di rischio ceduta in dipendenza di eventi che concernono la durata della vita umana. Siffatta limitata accettazione deve pure risultare di esplicita dichiarazione apposta dall'Istituto Nazionale alla polizza originaria rilasciata dalla Compagnia.

Le imprese nazionali od estere che non denunziassero nel termine indicato nell'articolo prece sente all'Istituto Nazionale i contratti stessi, in modo incompiuto, sia per i documenti che sono allegati alla proposta di cessazione sia per difformità fra le condizioni tutte della polizza trasmessa all'Istituto e quella rilasciata in duplicato agli assicurati, saranno dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio denunziate alla autorità giudiziaria, per l'applicazione delle multe di cui all'articolo 4 della legge, e si intenderà senz'altro scesa l'autorizzazione a continuare l'operazioni nel Regno, fino all'esito del giudizio, e sempre previo rinnovata autorizzazione da parte del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

La Compagnia cedente è obbligata al pagamento dei premi all'Istituto Nazionale nel termine massimo di mora indicato nelle condizioni di polizza. Trascorso il termine sopra indicato, l'Istituto Nazionale riterrà senz'altro sospeso l'obbligo derivantegli ~~dal~~ dal rischio accettato in cessazione, anche quando la Compagnia abbia accordato dilazione all'assicurato.

La sospensione del rischio da parte dell'Istituto Nazionale non limita in alcuna guisa e misura l'integrale obbligo assunto dalla Compagnia verso l'assicurato.

L' Istituto Nazionale delle Assicurazioni parteciperà pro-rata alla somma assicurata nelle riduzioni, liberazioni, e riscatto, ~~ma~~ cui i rischi accettati dall'Istituto potessero andare soggetti. Nel caso di riscatto, l'Istituto verserà alla Compagnia cedente, il suo ~~pro~~ impegno pro-rata della somma ~~assicurata~~ assicurata contro presentazione da parte dell'Impresa cedente alla quietanza di riscatto, da parte dell'assicurato/

Per i riscatti di polizza effettuati dall'Ufficio, in seguito al mancato pagamento d'interessi su prestiti fatti dalle compagnie cedenti, agli assicurati l'Istituto Nazionale concorrerà pro-rata alla estinzione del prestito versando la supplementiva quota di riscatto, soltanto contro presentazione dell'accettazione dell'operazione di riscatto e relativa liquidazione da parte dell'assicurato.

Nel caso di sospensione del contratto di as=

sicurazione per mancato pagamento dei premi o per altra condizione contenuta nella polizza, la Compagnia cedente deve darne avviso all'Istituto Nazionale, all'atto della dichiarazione della sospensione, come all'atto della rimessa in vigore, a norma delle condizioni di polizza, entro 5 giorni dalle date sopra indicate.

Nel caso in cui per la rimessa in vigore sia richiesta la visita medica, l'Istituto può sempre rifiutare il mantenimento della quota parte di rischio già assunto, e il rifiuto deve risultare da dichiarazione apposta alla polizza nella forma prevista nell'art.....

Nel caso di consenso da parte dell'Istituto Nazionale per la rimessa in vigore del contratto di assicurazione; l'Istituto Nazionale parteciperà pro-rata di premio agli interessi di mora corrisposti dall'assicurato all'Impresa assicuratrice.

Nel caso di rifiuto da parte dell'Istituto Nazionale di rimessa in vigore del rischio già assunto, l'impegno dell'Istituto verso la compagnia cedente rimane limitato al valore del rischio mantenuto dall'Istituto dalla data in cui venne dichiarata la sospensione.

8

8

L'Impresa cedente rimane peraltro sempre respon-
sabile verso l'assicurato del valore integrale del
contratto.

L'Istituto Nazionale di Assicurazione rimborserà alla compagnia cedente la quota parte di capitale assicurato, in caso di sequestro o in caso di maturazione della polizza contro presentazione dei documenti giustificativi per la determinazione del beneficio e della regolare quietanza da parte di costui.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni rimborserà le compagnie cedenti, in condizione del rischio assunto, della quota parte delle spese di acquisizione effettivamente sopportate dalle imprese assicuratrici, e non mai in misura superiore del 70% del premio del primo anno od alle equivalenti percentuali sul capitale assicurato.

L'Istituto rimborserà inoltre nella proporzione del rischio assunto, per la spesa di incasso effettivamente sopportata dalle imprese assicuratrici, per l'incasso dei premi successivi ~~dal~~ al primo e in misura non mai superiore del 5 % del premio annuale/

Nel caso che l'Impresa cedente accordi agli assicurati riduzione di premi in guisa che il premio riscosso dall'assicurato sia inferiore a quello indicato nelle tariffe corrispondenti a determinati tipi di polizza approvati dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio di cui al capoverso 4 dell'art. 29, l'impresa rimane obbligata di corrispondere, e per premio di primo anno, e per i successivi premi, all'Istituto Nazionale la quota di premio in proporzione del rischio assunto dall'Istituto nella misura indicata dalle tariffe approvate dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio.



Art. 1

Le imprese nazionali ed estere di assicurazioni sulla durata della vita umana, le quali, a norma dell'articolo 28 della legge 4 aprile 1912, n° 305, e del Titolo IV del regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, n° 939, domandino di cedere all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni il complesso dei contratti di assicurazione sulla durata della vita umana da esse stipulati nel Regno anteriormente al 31 dicembre 1911, debbono entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto, presentarne regolare istanza all'Istituto Nazionale.

L'istanza dovrà essere corredata dei dati appresso indicati :

a) numero di contratti per ciascuna categoria di assicurazioni e corrispondente ammontare dei capitali o rendite assicurate, dei premi di tariffa, distintamente per i contratti con e senza partecipazione agli utili,

dei premi puri, della riserva matematica e della riserva definitiva per effetto della correzione relativa alla scadenza dei premi ;

b) ripartizione dei contratti per ciascuna categoria di assicurazioni in gruppi classificati per anno di emissione, per temporaneità di pagamento dei premi, per età degli assicurati ;

c) tariffe dei premi in base ai quali vennero stipulati i contratti che formano oggetto della cessione e relativi tipi di polizze ;

d) indicazioni delle ipotesi demografiche e finanziarie in base alle quali vennero calcolate le riserve matematiche per le singole categorie di assicurazioni, esposizione del relativo procedimento di calcolo e della determinazione delle correzioni adottate per la scadenza dei premi ;

e) limitatamente alle imprese che operino da almeno dieci anni, confronto per ciascuna categoria di contratti fra la mortalità prevista in base alle ipotesi demografiche adottate e la mortalità effettiva verificatesi durante

l'ultimo decennio, nell'insieme dei contratti stipulati nel Regno dall'Impresa cedente e nel gruppo scelto di contratti che avevano avuto durata non inferiore ai cinque anni ;

f) raccolta dei conti profitti e perdite per gli ultimi cinque esercizi con indicazione dell'ammontare delle spese di acquisizione dei contratti, delle spese di gestione e delle spese di incasso sopportate dall'impresa cedente per il portafoglio dei contratti di assicurazioni sulla durata della vita umana stipulati nel Regno ;

g) elenco completo delle polizze estinte o ridotte con indicazione del relativo capitale o rendita assicurata, della causa di estinzione, della categoria di assicurazione, dell'anno di emissione, e dell'anno di estinzione o di dichiarazione di riduzione.

Art. 2

Le riserve matematiche da versarsi dalle imprese cedenti all'Istituto Nazionale o da assicurarsi con valide garanzie giudicate tali dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale a norma delle disposizioni

della legge 4 aprile 1912 , n° 305, e del relativo regolamento, debbono essere calcolate in base al saggio di interesse del $3 \frac{1}{2} \%$, col metodo dei premi puri, tenuto conto delle correzioni derivanti dalla scadenza dei premi, e alle ipotesi demografiche appresso indicate :

a) per le imprese nazionali costituite nel Regno posteriormente al 31 dicembre 1906 e per le imprese straniere che stabilirono la loro legale rappresentanza nel Regno posteriormente alla data sopra indicata, si adotteranno le ipotesi di mortalità e di sopravvivenza denunziate dalle imprese stesse al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 27 della legge 4 aprile 1912 N. 305;

b) per tutte le altre imprese italiane e straniere si adotterà;

per le assicurazioni in caso di morte la tavola di mortalità indicata dall'impresa cedente, purchè la mortalità effettiva sopportata dall'impresa durante l'ultimo decennio per i contratti stipulati nel Regno e che aveva no avuto durata non inferiore ad un quinquennio, si sia

mantenuta inferiore a quella che si prevedeva in base alla tavola stessa. Nel caso che la condizione sopra indicata non risultasse soddisfatta dai documenti presentati dall'impresa cedente, e dai relativi controlli compiuti dall'Istituto Nazionale, l'ammontare delle riserve matematiche per le categorie di contratti di assicurazione innanzi indicate, da corrispondersi dalla impresa all'Istituto Nazionale, non potrà essere inferiore a quello calcolato sulla base della tavola di mortalità della popolazione maschile italiana, elaborata dalla Direzione Generale della Statistica, coi dati del censimento della popolazione al 10 febbraio 1901 e sul numero dei morti nel quadriennio 1899 - 1902 ;

per le assicurazioni in caso di vita e per le rendite vitalizie immediate e differite, il calcolo delle riserve matematiche dovrà essere compiuto sulla base della tavola di mortalità (R.F.) dei Rentiers français elaborata dal Comitato delle Compagnie francesi di assicurazioni sulla vita (Paris Gauthier - Villars et fils, Imprimeurs - Libraires - 1895) .

Art. 3

Dall'ammontare delle riserve matematiche, calcolate a norma del precedente articolo, sarà dedotto, a titolo di rimborso di spese di acquisizione non ancora ammortizzate, il valore attuale della differenza fra i premi di tariffa e i corrispondenti premi puri, da computarsi per la presunta ulteriore durata media del portafoglio.

Agli effetti del calcolo di cui nella prima parte del presente articolo:

a) Dai premi di tariffa saranno dedotte le spese di gestione, le spese di incasso e la eventuale quota di partecipazione degli assicurati agli utili della impresa. Le spese di gestione e di incasso saranno calcolate per tutte le categorie di contratti nella misura nella quale le spese stesse furono sopportate dalla impresa cedente per gli affari conclusi nel Regno durante l'ultimo quinquennio, e non mai in misura inferiore al 6 % dei premi di tariffa relativi ai contratti che formano oggetto della cessione.

La quota di utili da dedursi dai premi di tariffa sarà commisurata alla media di utili corrisposti agli assicurati dalla impresa cedente durante l'ultimo quinquennio.

b) I premi puri saranno calcolati sulla base delle ipotesi demografiche e finanziarie stabilite per il calcolo della riserva matematica a norma dell'art. 2.

c) La ulteriore durata media del complesso dei contratti oggetto della cessione sarà uguale alla differenza fra la durata media dei contratti, accertata secondo l'esperienza dell'impresa cedente, in base allo schema di eliminazione da essa prodotto a norma della art. 1° lettera g) e l'antidurata media dei contratti che vengono ceduti all'Istituto Nazionale .

Qualora l'esperienza dell'impresa cedente non sia sufficiente a giudizio del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale per la determinazione della presunta durata media dei contratti oggetto della cessione , si assumerà come durata media dei contratti stessi, quella accertata dall'Istituto Nazionale per imprese di assicura

zioni in condizioni similari di tariffe e di polizze, le quali abbiano già ceduto il loro portafoglio di affari stipulati nel Regno all'Istituto Nazionale.

Art. 4

In virtù delle cessioni di portafoglio avvenute in qualunque tempo, l'Istituto Nazionale rimane sostituito ad ogni effetto alle imprese cedenti, ai termini della legge 4 aprile 1912 , n° 305 e del regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, n° 939.